

N. 2292

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1997

Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sulle aree protette

ONOREVOLI SENATORI. — Quello che riguarda i parchi è un tema assai delicato, in cui una concezione ottocentesca di sterile protezione si collega a malintese idealità di conservazione, alla necessità da parte delle associazioni ambientaliste di costruirsi spazi di manovra e di potere insieme al desiderio di sottrarre territorio alla caccia. Ne è risultata in questi ultimi tempi, da un iniziale e deprecabile 6 per cento di superfici protette, la proliferazione su tutto il territorio nazionale di parchi e parchetti a pelle di leopardo, spesso creati dove non c'era nulla da proteggere (tranne le mire di politicanti cinici e di ambientalisti avidi). E intanto, altri parchi di importanza planetaria sono abbandonati a loro stessi, languono nelle mani di una oligarchia dispotica che decide anche della vita quotidiana e dello sviluppo economico, non solo di quelli che vivono e lavorano, ma anche di coloro che hanno la sfortuna di abitare nelle zone contigue.

Occorre una inversione di tendenza perchè i parchi e le zone protette in genere servano a preservare ambienti e fauna, ma anche le culture, le tradizioni, le abitudini di vita di chi ci abita, in vista di uno sviluppo armonico secondo attività compatibili. Agricoltura, allevamenti, pesca, tagli del bosco, un certo tipo di esercizio venatorio di selezione possono, caso per caso e zona per zona, essere non solo accettabili, ma addirittura migliorare i risultati di una gestione moderna e senza complessi. (La starna convive con la coltura cerealicola, la lepore con la produzione di foraggi pregiati, il capriolo prospera sugli erbai delle piste di sci e nei cedui, e la caccia di selezione sostituisce egregiamente i predatori scomparsi, eccetera). Il concetto di parco, dove nulla si tocca, dove la natura è ingessata, dove

le attività umane vengono sospese appartiene a regole ottocentesche che la scienza ha ormai condannato. L'idea stessa del parco, come luogo fisicamente isolato dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dalle epidemie delle piante e degli animali selvatici, appartiene ai sogni degli ambientalisti della domenica. In realtà si è visto, e i recenti congressi che si sono tenuti sull'argomento e i più approfonditi studi degli scienziati l'hanno dimostrato, che nei parchi dove è consentita la caccia di selezione (tanto per fare un esempio che ci sta a cuore) la fauna protetta gode ottima salute. In più, il denaro che se ne ricava viene usato ai fini della migliore gestione del parco. Invece, dove è stato proibito questo tipo di prelievo, sono esplose epidemie gravissime che hanno distrutto una vera e propria ricchezza.

È necessario pertanto intervenire perchè la legge 6 dicembre 1991, n. 394, venga modificata almeno per quanto riguarda i punti seguenti:

1) in molti parchi regionali è consentita la caccia di selezione. Questo principio va sancito in maniera definitiva e con estrema chiarezza e, di fronte a dimostrate necessità sanitarie, esteso, con altrettanta chiarezza, anche ai parchi nazionali;

2) va introdotto nella legge n. 394 del 1991 il disposto dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla percentuale massima (30 per cento) da destinare alle zone protette;

3) bisogna modificare l'orientamento di governo del parco e riequilibrare i poteri dell'ente di gestione, trasformandone l'attuale carattere oligarchico in un nuovo modello democratico, che sia rappresentativo del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «aree naturali protette» sono inserite le seguenti: «rispettando comunque i limiti previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 2.

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 4, prima parte, le parole: “nominati con decreto del Ministro dell'ambiente sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10” sono soppresse;

b) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) otto, su designazione della Comunità del parco”;

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), la parola: “uno” è sostituita con la seguente: “due”».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) alla lettera b), dopo le parole: “utilizzazioni produttive tradizionali” sono in-

serite le seguenti: “privilegiando quelle agro-silvo-pastorali”;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: “nonchè di pesca” è inserita la parola: “caccia”».

Art. 4.

1. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32. Eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, dovranno avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte tra i cacciatori residenti, previa opportuna formazione».

Art. 5.

1. All'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 1, dopo le parole: «aree protette» sono inserite le seguenti: «in applicazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 12».